

Infortuni e guida in stato di ebbrezza

di Mario Dal Cin

Se la polizza esclude gli infortuni causati da stato di ebbrezza, su chi incombe la prova del nesso causale?

Pubblichiamo al termine di questo breve articolo, una sentenza del Tribunale di Roma riguardante l'operatività dell'assicurazione infortuni nel caso di guida in stato di ebbrezza dell'assicurato. Anche in questo caso, il patrocinatore dei beneficiari (si trattava di un infortunio mortale), lo studio legale Zardo di Roma, si conferma una bestia nera per gli assicuratori.

La sentenza in questione ci era pervenuta pochi giorni dopo che un nostro abbonato ci aveva posto un quesito, appunto in materia di assicurazione infortuni, su chi fosse tenuto a provare che l'infortunio era stato determinato o meno dallo stato di ebbrezza dell'assicurato.

Grazie alla citata sentenza, ce la saremmo cavata (così pensavamo), semplicemente "faxando" la medesima al nostro abbonato. Purtroppo, però, eravamo stati troppo ottimisti.

Ritorniamo, perciò, ancora una volta sull'argomento, sperando che sia l'ultima.

Sul mercato esistono due tipi di esclusioni che riguardano l'ebbrezza o l'ubriachezza, generalmente circoscritte alla guida di veicoli a motore.

Nel primo tipo di polizza, è stabilito che la garanzia non vale per gli infortuni sofferti in stato di ebbrezza/ubriachezza. Nel secondo tipo, invece, l'esclusione riguarda soltanto gli infortuni causati o determinati da tali stati.

Gli intermediari non si soffermano abbastanza sulla diversità sostanziale esistente tra le due ricordate clausole di esclusione, preferendo impegnarsi nella distinzione tra le due diverse alterazioni e chiedendosi fin dove arriva l'ebbrezza e da dove inizia l'ubriachezza, se sia sufficiente una contravvenzione degli organi di Polizia stradale a dimostrare l'esistenza di uno dei due stati di alterazione oppure se sia decisivo soltanto un referto di laboratorio attestante il tasso alcolemico e così via.

Secondo un'opinione assai diffusa tra gli assicuratori, lo stato di ebbrezza è più pericoloso dello stato di ubriachezza, essendo il primo assai meno percepibile del secondo e per l'euforia e l'eccessivo senso di forza e sicurezza che determina nelle persone.

Senza star qui a fare tanti distinguo, condividiamo sostanzialmente la riportata e diffusa corrente di pensiero.

Nemmeno ci pare il caso di analizzare i due casi di alterazione alcolica sotto il profilo dell'aggravamento del rischio o della colpa grave ex art. 1900 c.c., almeno per le polizze che esplicitamente estendono la garanzia agli infortuni causati con colpa grave del contraente e dell'assicurato e, in alcuni casi, anche (e giustamente) a quella del beneficiario.

Se la polizza esclude gli infortuni **sofferti in stato di** ebbrezza o ubriachezza, l'assicuratore si libera da ogni obbligo d'indennizzo semplicemente dimostrando che l'assicurato, al momento del sinistro, era in tale stato, a nulla rilevando l'eventuale totale ininfluenza dell'ebbrezza o dell'ubriachezza sulla causazione del sinistro.

Un esempio limite chiarisce meglio quanto esposto. L'assicurato muore schiacciato sotto una valanga che spazza via la strada che stava percorrendo guidando la propria auto in stato di ebbrezza: in questo caso il

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it